

COMUNE DI GROSIO

PROVINCIA DI SONDRIO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

Repertorio n. 695

CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

NEL COMUNE DI GROSIO - AUTOLINEA COMUNALE "GROSIO - RAVOLEDO

FUSINO con prolungamento VERNUGA - TIOLO - VIA MILANO".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno venti del mese di ottobre in Grosio e nella sede comunale Via Roma n. 34;

Avanti a me, dr. Marco Berbenni, Segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, si sono costituiti:--

TRA

- Il Comune di Grosio, di seguito denominato Ente affidante, con sede in Grosio, via Roma n. 34, P.I. 00118960145, ai fini del presente atto rappresentato da Quetti Paolina, nata a Grosio (So) il 18 gennaio 1956, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Interni del Comune di Grosio in nome e per conto della quale dichiara di agire-----

E

L'impresa esercente affidataria Automobilistica, Perego S.P.A., di seguito denominata Gestore, con sede in Tirano (So), Piazza Stazione n. 3 - P.I. 04636220156, ai fini del presente atto rappresentata dal Sig. Perego Carlo, nato a



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO

REGISTRATO a Tirano addì - 8 NOV 2005

al N. 856

Vol.

MOD. SER. (E. 1)


Esatte EVR. 0.172,00 (CENTOSETTANTADUE/00)

F. to: IL DIRETTORE


Tirano (So) il 25 maggio 1958, nella sua qualità di
consigliere delegato;-----

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, nonché dalla l.r. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni.-----
2. La Regione Lombardia ha approvato con DGR n. VII/14575 del 13 ottobre 2003 il Programma Triennale dei Servizi per gli anni 2003 - 2005 adottato dalla Provincia di Sondrio con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 28 luglio 2003, nel quale è individuata l'autolinea del servizio oggetto del presente contratto.-----
3. Che l'art. 41 della l.r. 10/1998 prevede che nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti il servizio di trasporto pubblico è organizzato e gestito anche in deroga alle norme regionali vigenti.-----
4. Che la Direzione generale Infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia con nota in data 08.03.2002 ha confermato e precisato che nel caso di comuni totalmente montani e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in considerazione della disposizione prevista dal sopraccitato art. 41, i servizi di trasporto pubblico locale espletati nell'ambito


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sottoscrizione del contratto cauzione definitiva di Euro 14.002,00 (quattordicimiladue/00) pari al 10% dell'importo complessivo del contratto. Tale cauzione verrà svincolata dopo la conclusione del contratto a seguito di rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il Comune di Grosio avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine stabilito, qualora il Comune di Grosio abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi, in tutto o in parte, di essa. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.-----

Art. 3 (Durata del contratto)

1. Il Contratto ha validità a decorrere dal 01.11.2005 e fino al 31.12.2010, conformemente a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della l.r. n. 22/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

2. Nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento, il servizio è stato effettuato in regime concessorio per l'anno 2005. Il servizio nella nuova forma di affidamento avrà inizio il 01.11.2005; il valore complessivo del contratto e l'importo della cauzione definitiva sono riferiti alla durata effettiva dello stesso.-----



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO

3. Alla scadenza del Contratto il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Il servizio viene esercito alle medesime condizioni per i successivi mesi sino ad un massimo di 6 (sei).-----

PARTE SECONDA

OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. L'Ente affidante corrisponde al Gestore, per l'intera durata contrattuale:
 - periodo dal 01.11.2005 al 31.12.2005, quale corrispettivo per l'erogazione del servizio e l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto l'importo di Euro 4.517,00 (quattromilacinquecentodiciassette/00) + IVA nella misura di legge a fronte di 3.190,84 (tremilacentonovanta/84) Km di percorrenze;
 - periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2010, quale corrispettivo annuo per l'erogazione del servizio e l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto l'importo di Euro 27.102,00 (ventisettemilacentodue/00) + IVA nella misura di legge a fronte di 18.145 (diciottomilacentotrentacinque) Km di percorrenze per il primo anno. -----
2. Il corrispettivo unitario chilometrico è fissato per il primo anno di vigenza contrattuale in Euro 1,49 (uno/49). ---
3. Le percorrenze offerte ed accettate negli anni seguenti,

CAU N. 125 PEREGO
TIRAN
L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SAGRI TIRAN

del solo territorio comunale non devono necessariamente essere affidati attraverso procedure concorsuali.-----

5. Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 04

ottobre 2005 ha approvato lo "schema di contratto di servizio per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Grosio - Autolinea comunale "Grosio - Ravoledo

- Fusino con prolungamento Vernuga - Tiolo - Via Milano".-----


6. Che l'aggiudicazione del contratto è avvenuta con determinazione ufficio segreteria n. 202 del 17.10.2005,

mediante affidamento diretto alla società Automobilistica Perego S.P.A..-----

7. Il Comune di Grosio (Ente affidante) è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio.-----

8. Le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di servizio.-----

9. Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003 n. 196 si informa il Gestore che l'Ente Affidante tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.-----


IL CAPO DEL MUNICIPIO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


IL SEGRETARIO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Premessa)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla linea "Grosio - Ravoledo - Fusino con prolungamento Vernuga - Tiolo - Via Milano" indicato nel "programma di esercizio annuale" presentato dal Gestore (all. A).-----

2. Sono attribuiti al Gestore:-----
- il corrispettivo per le prestazioni di servizio pubblico definito al successivo art. 4, comma 1;-----
- i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;-----
- i ricavi e gli utili economici derivanti da iniziative e da servizi di carattere commerciale.-----

3. Le prestazioni gli impegni e gli obblighi delle parti previsti nel Contratto possono esse rinegoziati di comune accordo fra le parti.-----

4. A garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto il Gestore si impegna a costituire entro 30 giorni dalla

procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;-----

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche;-----

f) dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante.-----

4. Il gestore è tenuto a praticare modalità contabili conformi ai principi contenuti dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91 (contabilità separata).---

5. I percorsi della autolinea affidata risponde ai requisiti di sicurezza di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni del programma di esercizio è tenuto a promuoverne l'accertamento.-----

6. Il Gestore è tenuto a trasportare i passeggeri muniti di idoneo documento di viaggio ed i titolari delle tessere di trasporto pubblico regionale definite dalla D.G.R. n. VII/16747 del 19.03.2004 e ss.ii. e mm.-----

7. Il Gestore può sub-affidare il servizio, anche in parte, ad altri gestori qualora se ne verificasse la necessità.-----

8. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, onde consentire all'Ente affidante di



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per il servizio.-----

Art. 6 (Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 22/98

l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.--

2. Il Gestore è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.-----

Art. 7 (Flessibilità del programma di esercizio e

rinegoziazione del contratto)

1. Il presente contratto di servizio potrà essere rinegoziato nelle sue parti economiche e tecniche.-----

2. Le modifiche contenute entro il limite del $\pm 1\%$ (unopercento) delle percorrenze annue programmate, non comportano la revisione del corrispettivo.-----

3. Qualora le modificazioni di cui al comma 2 comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze superiore al limite dell'1% (ma contenuta entro il 10%), il corrispettivo spettante è rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi e degli impegni del Contratto non direttamente correlati alle modificazioni, applicando alle variazioni delle percorrenze il corrispettivo unitario chilometrico di cui al precedente art. 4, comma 2. -

4. Modificazioni che comportano variazioni annue delle percorrenze superiori al 10% comportano di norma oltre alla rinegoziazione del corrispettivo anche quella del Contratto di Servizio.-----

5. Nel caso di eventi straordinari ed imprevedibili, comunque non imputabili alle parti, il Gestore, previo assenso dell'Ente affidante, può temporaneamente interrompere o ridurre il servizio di TPL, ovvero esercirlo anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano revisione del corrispettivo. Il Gestore è tenuto altresì a comunicare all'ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato. -----

6. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio del Gestore, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che il Gestore assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, e informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.-----

7. Qualora gli eventi di cui ai precedenti commi 5 e 6

dovessero determinare un incremento delle percorrenze e tale incremento fosse contenuto nei limiti di cui al comma 2, il corrispettivo non è soggetto ad alcuna variazione.

~~Nell'ipotesi di incremento delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, per la parte eccedente tale limite, il corrispettivo è adeguato applicando il corrispettivo unitario chilometrico.~~-----

8. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività posti in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti in essere formalmente a conoscenza dell'ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 48 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.--

Art. 8 (Interruzione del servizio)

1. L'esecuzione del servizio non può essere né interrotta né sospesa dal gestore salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 5 e 6 dell'art. 7 e nel caso di mancato versamento da parte dell'ente affidante del corrispettivo per almeno n. 3 (tre) mensilità consecutive.

2. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO

diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.-----

3. ~~In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali. Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.----~~

4. La diminuzione del servizio in caso di sciopero comporta una riduzione del corrispettivo per la parte eccedente il limite di cui al precedente art. 7 comma 2 delle percorrenze effettuate in ragione del corrispettivo unitario chilometrico. -----

Art. 9 (Programmazione del trasporto)

1. Le parti concordano sull'importanza dello sviluppo di un sistema di TPL coerente con le politiche regionali e locali. Le parti si impegnano a rispettare gli interventi sulla rete e sui servizi definiti nei documenti di programmazione con particolare attenzione al Programma Triennale dei Servizi. --

2. L'Ente affidante si impegna: -----
- a promuovere l'integrazione modale tariffaria;-----
- a vigilare, evitare e, dove del caso, risolvere, con soluzioni opportune, situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di TPL.-----

Art. 10 (Obblighi inerenti il personale)

1. Il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO

13

legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell'esercizio dei trasporti di TPL.-----

2. Il Gestore si dota di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM 20/12/91 n .448.-----

Art. 11 (Parco mezzi)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL il Gestore si impegna ad utilizzare mezzi conformi alla normativa regionale vigente ed a mantenerli in perfetto stato di efficienza.-----

2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi mezzi da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere preventiva autorizzazione all'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.-----

3. Il Gestore è tenuto ad avere in disponibilità mezzi di scorta immediatamente utilizzabili nell'esercizio di cui al presente contratto e deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati con altri mezzi aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente affidante.-----

L'APPALTATORE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


IL SEGRETARIO


4. Il Gestore deve trasmettere, con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo al primo, l'elenco aggiornato dei mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.-----

5. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco mezzi e il suo stato di efficienza.-----

6. L'Ente affidante, su richiesta del Gestore, può autorizzare nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudizio della regolarità dei servizi di TPL:-----

a) l'impiego sulle linee di autobus immatricolati in servizio da noleggio;-----

b) la distrazione di autobus immatricolati in servizio di linea per impieghi diversi nell'ambito della valorizzazione commerciale, ossia nell'ambito di ogni iniziativa promossa dal Gestore di utilizzazione dei beni strumentali atta a generare ritorni positivi per l'Impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altri vantaggi economici;-

Art. 12 (Aspetti tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, come specificato nell'allegato "B";-----

2. Le parti si impegnano ad adeguare le tariffe ed il sistema



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO

15

tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall'Ente affidante, nonché con il PTS, nel periodo di vigenza contrattuale.-----

3. Nel periodo di vigenza del contratto il Gestore è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:-----

- di un sistema tariffario integrato;-----
- di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.--

4. Al fine di promuovere e facilitare un'efficace politica il Gestore, previo assenso dell'Ente affidante, può introdurre titoli e tariffe differenziate rispetto a quelle previste nel Contratto.-----

5. Il Gestore deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.-----

6. Il Gestore si impegna ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative vigenti.-----

Art. 13 (Interventi per la qualità del servizio)

1. Il Gestore si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio offerto, attraverso la progettazione del servizio secondo i bisogni espressi dalla clientela.-----

2. L'Ente affidante, direttamente o tramite società terze,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink, corresponding to the title "IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO".

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, corresponding to the title "IL SEGRETARIO".

può in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale di polizia municipale dell'Ente affidante.-----

Art. 14 (Rapporti con l'utenza)

1. Il Gestore si impegna a garantire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche del servizio offerto e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altri servizi di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.-----
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza. -----
3. Il Gestore dovrà prontamente inviare le proposte di

L'IMPRESARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO

17

variazione all'Ente affidante, che provvederà a darne autorizzazione.-----

Art. 15 (Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore si impegna a presentare all'ente affidante, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del presente contratto la seguente documentazione: -----

- elenco dei beni immobili e mobili strumentali funzionali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;-----

- elenco del personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto all'autolinea oggetto di esercizio;

- dati relativi alle convenzioni in essere con altri enti o imprese per i servizi di tpl e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.-----

2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo l'Ente affidante sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 (sessanta) giorni il corrispettivo sospeso sarà introitato dall'Ente affidante a titolo di penale. -----

Art. 16 (Rapporti sul servizio)

1. Il Gestore si impegna a fornire all'Ente affidante, entro

il 31 marzo di ogni anno successivo al primo, il rapporto annuale sul servizio (RAS) per la consuntivazione dei dati di esercizio e di valutazione del servizio oltre ai risultati di esercizio raggiunti. Il RAS è costituito da una parte di consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente e dei risultati conseguiti e della qualità erogata, e da una parte di preventivo dei risultati attesi per l'anno in corso. -----

2. Il Rapporto di cui al comma 1 costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione quantitativa e qualitativa del servizio erogato e di natura economico-gestionale.-----

Art. 17 (Penali)

1. Fuori dai casi di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 17, l'eventuale mancato rispetto da parte del Gestore degli impegni contrattuali comporta l'applicazione di penali come di seguito indicate.-----

2. La mancata o incompleta trasmissione da parte del Gestore del Rapporto annuale del servizio con la scadenza prevista dall'art. 15 comporta l'applicazione di una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni mancata scadenza.-----

3. Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 14 entro i tempi previsti comporta la sospensione del corrispettivo ed il successivo introito all'Ente affidante

come previsto allo stesso art. 14, comma 2.-----

4. Il mancato rispetto, nei tempi prescritti, degli obblighi di sistemazione dei mezzi di cui all'art. 11 comporta una sanzione di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno dei mezzi richiesti di sistemazione, fermo restando l'obbligo di sistemazione.-----

5. Nel caso in cui il Gestore non provveda al pagamento delle sanzioni applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che lo stesso Gestore avrà l'obbligo di reintegrare nei successivi 30 (trenta) giorni. In caso di mancata reintegrazione l'Ente affidante procede ai sensi del successivo art. 17.-----

6. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di diritto senza obbligo per l'Ente affidante della costituzione in mora del gestore.-----

Art. 18 (Clausola risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:-----

a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto;-----

b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;-----

c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettono la regolarità o la sicurezza

dell'esercizio medesimo;-----

d) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari;-----

e) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;-----

f) nel caso previsto dal successivo art. 18, comma 4;-----

g) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;-----

h) nel caso di mancato versamento da parte dell'Ente affidante del corrispettivo per un periodo superiore a 3 (tre) mensilità consecutive.-----

2. Nei casi di cui al comma 1 lett. a) e b), l'Ente affidante intima al Gestore per iscritto di adempiere senza ritardo, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive. Decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto. Nei casi di cui alla lettera c) l'Ente affidante, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intima per iscritto al gestore di adempiere entro il termine di 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto.-----

3. Il Gestore è tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario. -----

Art. 19 (Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO

all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.-----

2. ~~Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti,~~
non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno definite, ai sensi degli art. 810 c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terso arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale competente.-----

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data della sua costituzione.-----

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso. -----


5. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 4 è causa di risoluzione del Contratto.-----

Art. 20 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore,

TRIBUNALE
L'APPALTATORE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


IL SEGRETARIO
 22

fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.-----


2. Il presente atto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge n. 604/1962, e ss.mm.-----

3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione a misura fissa.-----


4. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione vigente in materia.---

5. Il Contratto di servizio è comunicato in copia alla Regione Lombardia entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione.-----


PER L'ENTE AFFIDANTE (il Responsabile del Servizio Sig.ra Quetti Paolina)



PER IL GESTORE (Il Rappresentante Legale Sig. Perego Carlo)



IL SEGRETARIO COMUNALE (Berbenni Gr. Marco)



COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

La presente copia composta di N. ~~VENTI~~ ^{VEINTI} fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

20 OTT 2005

Lì,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(QUETTI PAOLINA)

fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.-----


2. Il presente atto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge n. 604/1962, e ss.mm.-----

3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione a misura fissa.-----


4. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione vigente in materia.---

5. Il Contratto di servizio è comunicato in copia alla Regione Lombardia entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione.-----


PER L'ENTE AFFIDANTE (il Responsabile del Servizio Sig.ra Quetti Paolina)



PER IL GESTORE (Il Rappresentante Legale Sig. Perego Carlo)



IL SEGRETARIO COMUNALE (Berbenni Gr. Marco)



Spett.le

COMUNE DI GROSIO

Tirano, 3 ottobre 2005

Oggetto: Contratto Servizio Urbano Comune di Grosio con durata 01.11.2005 / 31.12.2010

PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE

GROSIO – RAVOLEDO (KM 2,5) :

n.2 c.c. feriali (371/372-375/376)	$2,5 \times 4 \times 306 =$	km. 3.060
n.1 c.c. feriali 5 invernale (379/380)	$2,5 \times 2 \times 189 =$	km. 945
n.2 c.c. feriali dal 01/10 al 30/04(373/374-377/378)	$2,5 \times 4 \times 177 =$	km. 1.770
		km. 5.775

GROSIO – FUSINO (KM 8,5) :

n. 2 c.c. feriali (373/374-377/378) dal 02/05 al 30/09	$8,5 \times 4 \times 129 =$	km. 4.386
n. 1 c.c. feriale estiva (379/380)	$8,5 \times 2 \times 80 =$	km. 1.360
		km. 5.746

GROSIO-VERNUGA-GROSIO SCUOLE (KM. 7,0)

n. 1 c. scolastica (and.elem.)	$7,0 \times 1 \times 205 =$	km. 1.435
--------------------------------	-----------------------------	-----------

GROSIO SCUOLE-TIOLO-VERNUGA-GROSIO (KM. 7,4)

n. 1 c. scolastica (rit.elem.)	$7,4 \times 1 \times 205 =$	km. 1.517
--------------------------------	-----------------------------	-----------

GROSIO-TIOLO-VERNUGA-GROSIO SCUOLE (KM. 10,8)

n. 1 c.c. scolastica (escluso il sabato/asilo a/r)	$10,8 \times 2 \times 170 =$	km. 3.672
--	------------------------------	-----------


Totale km. 18.145

Corrispettivo annuo Euro 27.102 + iva

Fattura mensile Euro 2.258.00 + iva

La scrivente avrà facoltà di ridurre la percorrenza di Km. 1000 ogni anno per concludere con una percorrenza di Km. 14.145 nell'anno 2010

IL SEGRETARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUETTI PAOLINA




ALLEGATO "B"

Autolinea Comunale

GROSIO-RAVOLEDO-FUSINO con prolungamento a : Vernuga-Tiolo-Via Milano

Tariffe in vigore dal

cs	<u>GROSIO</u>				cs: corsa semplice
	1,00				
cs	<u>RAVOLEDO</u>				
	1,00	1,00			
cs	<u>Gromo/Bugaton</u>				
	1,30	1,00	1,00		
cs	<u>S.Giacomo</u>				
	1,30	1,00	1,00	1,00	
cs	<u>Ganda/Pin</u>				
	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00
	<u>FUSINO</u>				

S7	<u>GROSIO</u>				S7 settimanale 7 gg. M: abbonamento mensile
M	6,90				
M	<u>RAVOLEDO</u>				
S7	24,00	6,90			
M	24,00	24,00	Gromo/Bugaton		
S7	8,80	6,90	6,90		
M	31,00	24,00	24,00	S.Giacomo	
S7	8,80	6,90	6,90	6,90	
M	31,00	24,00	24,00	24,00	Ganda/Pin
S7	8,80	8,80	6,90	6,90	6,90
M	31,00	31,00	24,00	24,00	24,00 FUSINO

M10	<u>GROSIO</u>				M10 10 corse A/AN abbonamento ANNUALE
A/AN	9,50				
A/AN	<u>RAVOLEDO</u>				
M10	230,50	9,50			
A/AN	230,50	230,50	Gromo/Bugaton		
M10	12,00	9,50	9,50		
A/AN	298,00	230,50	230,50	S.Giacomo	
M10	12,00	9,50	9,50	9,50	
A/AN	298,00	230,50	230,50	230,50	Ganda/Pin
M10	12,00	12,00	9,50	9,50	9,50
A/AN	298,00	298,00	230,50	230,50	230,50 FUSINO

GROSIO - VERNUGA	cs:	1,00	S7	6,90
	M10	9,50	M:	24,00
			A/AN	230,50
GROSIO - TIOLO	cs:	1,00	S5	6,90
	M10	9,50	M:	24,00
			A/AN	230,50
GROSIO - VIA MILANO	cs:	1,00	S7	6,90
	M10	9,50	M:	24,00
			A/AN	230,50

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(QUESTA LINEA)

